

N. R.G. 7375/2009



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7375/2009** promossa da:

ESSETTI SOLUZIONI TESSILI SNC di Minciarelli Mauro snc (P. IVA 02670590542) con il patrocinio dell'Avv. FABRIZIO DOMENICO MASTRANGELI elettivamente domiciliata in PERUGIA, PIAZZA ITALIA N. 4 presso il difensore avv. FABRIZIO DOMENICO MASTRANGELI

ATTRICE

contro

BELLAGAMBA ANDREA, (C.F. BELLAGAMBA ANDREA) con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCO TEMPERINI e LUCIANO BROZZETTI elettivamente domiciliato in PERUGIA, CORSO VANNUCCI N. 47 presso i difensori avv.ti FRANCESCO TEMPERINI e LUCIANO BROZZETTI

CONVENUTO

OGGETTO: richiesta risarcimento danni.

CONCLUSIONI PER ESSETTI SOLUZIONI TESSILI SNC di Minciarelli Mauro snc:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reicetis: 1) Condannare il Sig. Bellagamba Andrea a risarcire i danni causati alla odierna attrice, per i titoli di cui alla citazione, nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre accessori di legge. 2) Con vittoria di spese, diritti e onorari.”

CONCLUSIONI PER BELLAGAMBA ANDREA:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, dato atto della clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto sociale 17/5/2003, dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda attrice, appartenendo la sua cognizione agli arbitri; nel merito, respingere integralmente la domanda attrice, in quanto infondata; in via riconvenzionale, condannare la ESSETTI snc al pagamento in favore di Andrea Bellagamba dell'importo corrispondente al valore della quota sociale, nella misura di giustizia, da porre anche in compensazione con eventuali crediti che fossero riconosciuti in favore delle società; - in via istruttoria: A) chiede ammettersi CTU contabile volta alla quantificazione del valore della quota della Essetti Soluzioni Tessili snc di pertinenza di



Andrea Bellagamba, in base alla situazione patrimoniale della stessa società alla data del 16/4/2007; B) in caso di contestazione avversaria circa la riferibilità al socio Mirco Ceppi delle sottoscrizioni che compaiono sulle distinte di prelievo dal conto corrente n. 864/10443 intestato alla Essetti Soluzioni Tessili, prodotte dalla Banca Popolare di Ancona spa, in data 2/5/2016, chiede disporsi CTU grafologica volta alla verifica dell'effettiva riferibilità al predetto Mirco Ceppi delle sottoscrizioni di cui sopra.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Essetti Soluzioni Tessili di Minciarelli Mauro snc conveniva in giudizio il sig. Andrea Bellagamba, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati dall'anzidetta società a seguito della violazione dei patti sociali da parte del Bellagamba e di svolgimento sempre da parte di quest'ultimo di attività concorrenziale.

Premetteva l'attrice che:

- che in data 17/5/2003 veniva costituita la Essetti Soluzioni Tessili di Bellagamba Andrea & C. della quale il 30% del capitale sociale era di spettanza dei Sig.ri Minciarelli Mauro e Mauro Ceppi mentre il restante 40% era di proprietà del Sig. Bellagamba Andrea;
- ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale quest'ultimo si obbligava “a prestare la propria attività lavorativa con competenza ed assiduità”;
- nell'agosto 2006 il Bellagamba cessava di espletare ogni attività presso la società attrice, iniziando a svolgere attività concorrenziale con quella della Essetti Soluzioni Tessili;
- per tale ragione, anche considerando che con l'abbandono del Sig. Bellagamba la Essetti di fatto cessava di essere attiva, i Sig.ri Ceppi e Minciarelli, con atto del 16/4/2007, procedevano all'esclusione dalla società del convenuto;
- detto atto veniva notificato al Bellagamba il quale però non proponeva alcuna opposizione.

Sulla base delle dette circostanze, la Essetti Soluzioni Tessili di Minciarelli Mauro snc chiedeva la condanna del Sig. Bellagamba al risarcimento dei danni subiti dalla società così quantificati:

- € 62.241,00 per il pregiudizio riconnesso alla cessazione dell'attività aziendale;
- € 93.180,00 per la perdita di un contributo riconosciuto all'anzidetta società dalla Regione Umbria, a seguito di aggiudicazione di bando;
- € 100.000,00 per il danno derivante dallo svolgimento di attività in concorrenza;
- ed infine € 25.300,00 a titolo di restituzione di importi indebitamente percepiti.



Si costituiva in giudizio il Sig. Bellagamba Andrea rappresentando in primo luogo che le stesse pretese erano state già fatte valere dall'attrice in un precedente giudizio poi dichiarato estinto. In via preliminare veniva poi eccepita l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda attrice, appartenendo la sua cognizione agli arbitri ex art. 14 del contratto sociale 17/5/2003. Nel merito il convenuto sosteneva di essere stato autorizzato dai soci, nell'agosto 2006, a proseguire in proprio l'attività sin ad allora svolta dalla società (programmazione per macchine di maglieria) dalla l'unanime volontà di sciogliere la società, nell'impossibilità però di poterlo fare subito per mancanza di fondi. Per tale ragione il convenuto contestava la quantificazione dei danni di parte attrice, proponendo in via riconvenzionale, la condanna della ESSETTI snc al pagamento dell'importo corrispondente al valore della quota sociale.

All'udienza del 14 aprile 2010, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. e all'udienza del 19 gennaio 2011, lo stesso si riservava sulle eccezioni preliminari formulate dalle parti e sulle prove richieste. Pertanto con ordinanza del 2 marzo 2011 veniva dichiarata sussistente la competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria data la nullità ai sensi dell'art. 34 D. lgs n. 5/03 della clausola arbitrale contenuta nell'art. 14 del contratto sociale.

Il giudizio veniva istruito con prova orale consistita nell'interrogatorio formale dei Sig.ri Bellagamba Andrea, Minciarelli Mauro e Mauro Ceppi e nella testimonianza dei Sigg.ri Cinti Graziella, Alberto Fava, Pianta Lorella e Rodolfo Quintili.

Inoltre il Giudice ordinava l'esibizione dell'estratto storico della posizione lavorativa del Sig. Bellagamba dall'agosto 2003 e delle distinte di prelevamento della Essetti snc nel periodo maggio 2003 - agosto 2006.

Quindi, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. Le altre parti precisavano le conclusioni ("come in atti") all'udienza del 18 ottobre 2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo bisogna esaminare la questione relativa alla competenza del giudice ordinario e, sostanzialmente la validità della clausola n. 14 dello statuto sociale. La clausola statutaria è nulla con conseguente devoluzione della controversia all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'art. 34 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 dispone che: *"1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. 2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il*



potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”. La clausola statutaria della Esseti non è stata adeguata alle prescrizioni di cui al Dlgs. n.5/03, per cui la stessa deve ritenersi nulla e quindi la controversia dovrà essere decisa dal Giudice ordinario. Lo statuto della società prevede alla clausola n. 14 che siano “*deferite per arbitrato rituale al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori da nominarsi uno ciascuno dalle parti, i quali giudicheranno inappellabilmente secondo equità*”.

La clausola in oggetto deve ritenersi nulla. Univoca è la giurisprudenza nel ritenere nulla la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non preveda, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società al fine di garantire l'assoluta terzietà degli arbitri (Cass. Civ. 28 luglio 2015, n. 15841).

L'eccezione sollevata dal convenuto Bellagamba deve essere rigettata.

Passando al merito della controversia bisogna preliminarmente precisare che sono pacifiche (risultando sia documentalmente sia dalle risultanze delle prove orali) alcune circostanze e specificatamente:

- il Bellagamba aveva una partecipazione alla società del 40% del capitale sociale;
- il Bellagamba che vantava la professionalità necessaria per lo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale si era impegnato “*a prestare la propria attività lavorativa con competenza ed assiduità*” e si occupava dell'attività produttiva, in misura nettamente prevalente rispetto agli altri due soci.
- Il Bellagamba svolgeva il compito di tecnico programmatore quotidianamente a differenza degli altri soci che, per quanto di seguito esposto, dedicavano alla società attrice un tempo di gran lunga inferiore. Infatti, i Sigg.ri Minciarelli Mauro e Ceppi Mirco erano soci di un'altra società con oggetto sociale affine a quello della Esseti, nell'ambito della quale svolgevano la loro attività lavorativa. In buona sostanza gli stessi erano stati implicitamente autorizzati a svolgere attività concorrente;
- il Bellagamba dall'agosto 2006 ha iniziato a svolgere una nuova attività del tutto autonoma ed in concorrenza con quella svolta dalla ESSETTI.

Il punto centrale della controversia è relativo alla circostanza se il Bellagamba fosse o meno stato autorizzato a svolgere detta attività.

Sul punto appaiono determinanti sia le risultanze dell'interrogatorio formale che della prova testimoniale.

In sede di interrogatorio formale, il Bellagamba rispondendo alla domanda di cui al punto 6 dell'atto di citazione dichiarava: “*E' vero perché era stata concordata con i miei soci, Minciarelli Mauro e Ceppo Mirco, la mia uscita dalla società e gli stessi soci erano stati da me informati, sempre*”.



verbalmente, che avrei intrapreso l'attività come libero professionista nel medesimo settore. Le due attività (quella di socio nella ditta Esseti Soluzioni Tessili e quella individuale di libero professionista diventavano concorrenziali). Alla presenza di testimoni, i sigg.ri di cui sopra erano d'accordo sulla mia uscita e sul fatto che intraprendessi questa attività autonoma”.

La verità dei fatti dichiarati non è stata contestata dall'attrice ai sensi dell'art. 2734 c.c. In ragione del principio d'inscindibilità delle dichiarazioni rese insieme alla confessione, le stesse fanno piena prova nella loro integrità. Sul punto la giurisprudenza è pacifica: da ultimo *“in merito poi all'ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, opera il principio di inscindibilità, ai sensi dell'art. 2734 c.c., nel senso che la mancata contestazione di controparte comporta l'esonero del dichiarante dall'onere di provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso mentre solo quando la controparte contesti le dichiarazioni il confitante ha l'onere di provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse (Cass. 5 novembre 2013, n. 24754; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1530)”* (Cass. 18 settembre 2019 n. 23307).

Le dette dichiarazioni, che hanno quindi, il valore di prova legale sono state peraltro confermate dalla teste Chiti Graziella che interrogata sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. di parte convenuta, ha risposto (cap. 2) *“E' vera la circostanza, nel senso che io mi ricordo che nell'agosto 2006, un giorno mi sembra di pomeriggio, vi fu un colloquio fra me, il sig. Ceppi ed il sig. Bellagamba, in cui si affrontarono vari argomenti lavorativi di entrambe le aziende, ossia la Carpe Diem, e la ESSETTI, in cui decisero di sciogliere la ESSETTI in quanto vi erano dei debiti ...”* e (cap. 3) *“E' vera la circostanza, il Minciarelli autorizzò il Bellagamba ad esercitare in proprio l'attività di programmatore di macchine in quanto a seguito della chiusura della ESSETTI il Bellagamba non avrebbe avuto di che vivere ...”.*

L'art. 2301 c.c. prevede per le società a responsabilità illimitata il divieto di concorrenza del socio che vale anche per i soci non amministratori laddove vi siano. Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. La norma disciplinando un diritto disponibile, consente agli altri soci di rinunciare al divieto nei confronti di altro socio e detta rinuncia può essere espressa anche per *facta concludentia* (Cassazione civile, 21 febbraio 1990 n. 1301: *“il consenso degli altri soci all'attività concorrenziale del singolo socio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2301 c.c., integrando rinuncia ad un diritto disponibile, opera a prescindere dalle ragioni che lo abbiano determinato, resta fermo nonostante eventuali ripensamenti successivi e può essere espresso anche tacitamente, per facta concludentia”*).



I soci per conto della società hanno rinunciato, in previsione di una imminente messa in liquidazione, ad avvalersi del diritto di cui all'art. 2301 c.c. e del diritto di cui alla clausola 6 dello statuto (*"Il socio Bellagamba Andrea si obbliga a prestare la propria attività lavorativa con competenza ed assiduità nella società"*). Nessun rilievo, a fronte della detta rinuncia, ha la successiva delibera del 16 aprile 2007 con cui è stata deliberata l'esclusione del Bellagamba costituendo il contenuto della stessa un ripensamento successivo alla volontà già manifestata e, pertanto, la stessa è priva di ogni effetto giuridico.

A queste conclusioni non osta la clausola n. 15 dello statuto che è nulla per evidente contrarietà della stessa ai principi generali del nostro ordinamento. L'eccezione di nullità della clausola è stata proposta dal convenuto solo nella prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. ma non è tardiva in quanto rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. A prescindere dall'applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 2125 c.c. o di quello di cui all'art. 2596 c.c., è evidente che la clausola non prevede, oltre al corrispettivo, limiti di oggetto e di luogo e, quindi è nulla. La clausola, dato che la sua ampiezza è tale da compromettere la possibilità per il socio di intraprendere attività idonea a soddisfare le esigenze di vita propria e della famiglia, non è legittima.

La domanda di risarcimento della Essetti S.n.c. va rigettata in quanto il sig. Bellagamba ha intrapreso altra attività lavorativa concorrenziale con quella della società ma con l'espressa autorizzazione dei Sigg.ri Minciarelli Mauro e Ceppi Mirco.

L'attrice, anche se non ha svolto alcuna specifica domanda, ha chiesto al Sig. Bellagamba la restituzione della somma di € 21.300,00 quali maggiori prelievi rispetto agli altri soci effettuati nel corso del 2006. Dalle generiche allegazioni e dalle risultanze istruttorie emerge che nessun prelievo ha effettuato personalmente il convenuto, e di conseguenza si impone il rigetto anche di detta domanda.

Priva di prova in ordine al quantum è anche la domanda riconvenzionale del convenuto, in ordine alla liquidazione della quota sociale, il quale non ha fornito alcun elemento sufficiente per una liquidazione in via equitativa e, pertanto, la stessa va rigettata.

Le spese di causa sono, data la parziale reciproca soccombenza, poste a carico dell'attrice per i 3/4 e si liquidano come da dispositivo sulla base dei valori medi di cui alle tariffe professionali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- 1) dichiara la nullità della clausola compromissoria prevista nello statuto e la competenza del giudice ordinario a pronunciarsi in ordine alle domande tutte formulate dalle parti;
- 2) rigetta le domande svolte dalla ESSETTI S.n.c. nei confronti del Sig. Bellagamba Andrea;



3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Sig. Bellagamba nei confronti della ESSETTI S.n.c.;

4) condanna la Essetti Soluzioni Tessili snc di Minciarelli Mauro al pagamento in favore di Bellagamba Andrea delle spese processuali e competenze professionali nella misura di $\frac{3}{4}$, competenze che si liquidano per l'intero in € 13.430,00. Il tutto oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

Perugia 29 giugno 2021

Il Giudice

Dott.ssa Rosa Lavanga

Arbitrato in Italia

